



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari
Sezione Quarta Civile

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Maria Armone, all'esito della trattazione ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti hanno depositato note scritte entro il termine assegnato e che il giorno di scadenza di tale termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel R.G. al n. 1802 del 2023

tra

Parte_1

in persona della dott.ssa *Parte_2*, nella qualità di Responsabile della Struttura Affari Legali e Societari della [...]

Controparte_1

e rappresentante della medesima giusta procura speciale del 24/10/2019 per Notaio Dott. *Persona_1* [... di Bari), rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio e Giulio Angeloni;

opponente

e

Controparte_2

assistito e difeso dall'avv. Germano Giannella;

opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la [...] *Parte_3* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4459/2022 del 20.12.2022, con cui il Tribunale di Bari le ha

ingiunto il pagamento in favore di *Controparte_2* della somma di euro 1.827.302,00, oltre interessi moratori sino all'effettivo soddisfo.

L'opponente ha rilevato come il credito azionato, a suo dire inesistente, trovasse origine nel piano concordatario presentato da *Parte* unitamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, atteso che nell'elenco dei "crediti privilegiati" - da soddisfarsi integralmente entro il 30.6.2019, secondo le previsioni del Piano concordatario omologato con decreto del 10.7.2018 del Tribunale di Bari – rientra anche il *CP_2*

Sostiene tuttavia l'opponente che il piano e l'inserimento del *CP_2* nell'elenco allegato al piano non possono fondare in via autonoma una pretesa azionabile in via monitoria, essendo necessario accertare l'esistenza e la consistenza di tali crediti, inseriti nel piano in via prudenziale, come semplice "fotografia" delle risultanze della documentazione aziendale rinvenuta dal Commissario all'atto della sua redazione.

2. Fatta questa premessa, l'opponente ha sollevato una eccezione preliminare, relativa alla pendenza di un diverso giudizio nei confronti del *CP_2*

Parte ha osservato come, all'atto dell'opposizione, fosse pendente innanzi al Tribunale di Roma un giudizio preventivamente instaurato da *Parte* anche nei confronti del *CP_2* nel quale era stato chiesto al Tribunale, "previo accertamento dell'inesistenza ovvero dell'inefficacia di un titolo di esigibilità formato in sede concordataria", di dichiarare il diritto di *Parte* a differire il pagamento dei crediti vantati dai convenuti e oggetto di contestazione in sede separata fino all'accertamento definitivo della loro esistenza e ammontare".

Secondo l'opponente, ciò determinerebbe un'ipotesi di litispendenza e giustificerebbe la corrispondente declaratoria ex art. 39 c.p.c., da pronunciarsi con sentenza, previa dichiarazione di nullità del decreto opposto.

2.1. In subordine, e sempre in riferimento alla pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Roma, l'opponente ha chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa pregiudiziale.

2.2. In ogni caso, *Parte* ha osservato come il credito azionato in via monitoria, proprio in quanto riveniente da un piano concordatario, sarebbe privo dei requisiti della liquidità ed esigibilità.

Di qui la nullità del decreto opposto per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.

3. L'opponente rileva poi che - ove il *CP_2* avesse inteso far valere il proprio credito non già in base al piano ma in base al contratto di prestazione d'opera da lui concluso con *Parte* - (i) in via preliminare occorrerebbe dichiarare la litispendenza e/o continenza di cause con il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma

e/o comunque sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; in ogni caso, (ii) dichiarare l'infondatezza della domanda.

3.1. Sotto il profilo (i), ^{Parte} osserva che in data 16 dicembre 2013 l'ex A.U. di ^{Parte}, Sig. ^{Pt_4}, ha conferito all'Ing. ^{CP_2} l'incarico di svolgere "le attività tecniche di verifica, censimento, regolarizzazione urbanistico catastale e valorizzazione inerenti (sic) le stazioni ferroviarie, i caselli, le officine, le linee, i terreni e le altre unità immobiliari di ^{Parte_1} [...] ubicate nella regione Puglia" e che in virtù dell'asserito espletamento delle suddette attività, l'opposto avrebbe maturato compensi milionari come da fatture emesse tra il maggio 2015 ed il febbraio 2016 recanti il credito individuato nel Piano concordatario.

Fa osservare FSE che tale titolo negoziale è già stato fatto valere nell'ambito di un procedimento arbitrale proposto dinanzi alla Camera Arbitrale AMC nel corso del quale è intervenuto lodo parziale oggi sottoposto al vaglio della Corte di Appello di Roma (n.r.g. 8704/2018). Più precisamente, ^{Parte} ha impugnato tale pronuncia denunciando che il collegio arbitrale è incorso in errores in iudicando in quanto ha ritenuto che, non essendo ^{Parte} qualificabile come Organismo di Diritto Pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 26, CCP o quantomeno di impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 28, non fossero applicabili al Contratto le norme sulla evidenza pubblica dettate dal medesimo CCP e, conseguentemente, che il Contratto stesso e la clausola compromissoria da esso recata non fossero affetti da nullità (20).

3.1.1. Secondo ^{Parte}, tale giudizio di impugnazione del lodo arbitrale «coinvolge questioni in rito e di merito idonee a definire anche il presente procedimento e che anzi individuano il presupposto della stessa *potestas iudicandi* dell'intestato Tribunale» (atto di opposizione, pag. 19, par. 47).

Ne deriverebbe la necessità di dichiarare la litispendenza o, almeno, di sospendere il giudizio.

3.2. Nel merito, la pretesa sarebbe comunque infondata per le ragioni poste alla base dell'impugnazione del lodo: al rapporto tra ^{Parte} e il ^{CP_2} sarebbe applicabile il codice dei contratti pubblici, sicché il contratto stipulato senza l'avvio di una procedura a evidenza pubblica sarebbe nullo, con conseguente insussistenza della pretesa di pagamento del compenso pattuito.

4. Infine, ^{Parte} ha osservato che in ogni caso, in virtù del medesimo contratto d'incarico, essa ha già corrisposto all'Ing. ^{CP_2} l'importo di euro 703.757,68. Spetterebbe quindi a controparte dimostrare di aver maturato compensi ulteriori rispetto alla già generosa remunerazione ricevuta.

Parte *CP_2* eccepisce in compensazione, anche previa delibazione in via incidentale della dedotta nullità del Contratto, il proprio controcredito per euro 703.757,68, oltre IVA ed interessi legali dalla data di pagamento al saldo pari alle somme corrisposte da *Parte* *Pt_4*, durante la gestione affidata al Sig. *Pt_4*, in virtù del Contratto nonché per euro 180.011,546, somma pari alla differenza fra l'importo già corrisposto di euro 703.757,68 e quello eventualmente dovuto di euro 523.746,134.

5. Il *CP_2* si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari e dell'opposizione.

6. Deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito e le parti devono essere rimesse davanti al Collegio arbitrale costituito presso la Camera internazionale dell'arbitrato, della mediazione e della conciliazione di Roma, nel procedimento arbitrale tra le stesse parti dell'odierno giudizio.

7. Per giungere a tale conclusione, occorre anzitutto ricostruire il rapporto tra piano concordatario omologato ex art. 184 l.fall. e crediti ivi accertati, sia in generale, sia nel presente giudizio, per poi esaminare il rapporto tra procedimento monitorio e clausola compromissoria.

8. L'odierno opposto ha agito in via monitoria sulla base del piano concordatario relativo a *Parte* *CP_2*, omologato dal Tribunale di Bari con decreto del 10 luglio 2018, nel quale il Tribunale ha dichiarato che il passivo concordatario, a seguito delle rettifiche operate dai Commissari giudiziali, era stato determinato in € 297.682.653,00 e che il Piano concordatario, fondato sulla continuità aziendale e sviluppato in un arco temporale di cinque esercizi a decorrere dal 2017, prevedeva, per quanto qui di interesse, l'integrale soddisfazione dei debiti privilegiati entro il 30 giugno 2019.

Il *CP_2* - atteso che il suo nome rientrava nell'elenco dei creditori predisposto dalla debitrice, nonché nel relativo prospetto dei crediti privilegiati, nella misura di euro 1.827.302,00 oltre interessi maturandi fino al soddisfo – ha agito in via monitoria, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione.

8.1. Ora, sostiene l'opponente in via principale, con apparente adesione del *CP_2* che tale azione monitoria sia stata proposta esclusivamente sulla base del piano concordatario e che, attraverso di essa, il *CP_2* non abbia chiesto un accertamento del credito sulla base del titolo contrattuale originario.

Ne scaturirebbe, sulla base di una sorta di astrazione causale, che oggetto del giudizio sarebbe unicamente l'interpretazione del piano concordatario e l'accertamento della esigibilità del credito del *CP_2* in base a esso, mentre il contratto con il quale *Parte* *CP_2* ha affidato l'incarico al *CP_2* resterebbe sullo sfondo.

Poiché l'accertamento di tale (in)esigibilità formerebbe oggetto di un giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza di primo grado

favorevole a ^{Parte} [redacted], impugnata in appello dal ^{CP_2} ^{Parte} [redacted] chiede che sia dichiarata la litispendenza rispetto a quel giudizio o, almeno, che il presente processo sia sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa che quello pregiudiziale sia definito con sentenza irrevocabile.

8.2. La prospettiva suggerita da ^{Parte} [redacted], alla quale il ^{CP_2} [redacted] sembra in qualche modo aderire, non può essere condivisa.

La procedura di concordato preventivo, pur producendo sin dalla domanda alcuni effetti paralizzanti sulla posizione dei creditori (ai sensi dell'art 168 l.fall.), è diretta all'accertamento dei crediti preesistenti in funzione della stessa soluzione concordata della crisi, non a creare un nuovo titolo nei confronti del debitore; allo stesso modo il piano concordatario omologato, pur vincolante per tutti i creditori ex art. 184 l.fall., non determina un effetto novativo dei crediti ivi elencati, ma si limita a porre le premesse per un'esecuzione appunto programmata degli adempimenti.

Come ha osservato la Corte di legittimità in sede di decisione di un regolamento di competenza proposto proprio tra le parti del presente giudizio, «la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, dal momento che l'eventuale accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi in seno al giudizio di omologazione ha natura esclusivamente deliberativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze (Cass. 25 settembre 2014, n. 20298; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2780; Cass. 14 febbraio 2002, n. 2104)» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 31659 del 04/11/2021).

Del resto, l'assenza di idoneità novativa del concordato è dimostrata dal fatto che numerose disposizioni della legge fallimentare in materia di concordato preventivo, tra cui proprio l'art. 184, facciano riferimento ai crediti anteriori, vale a dire ai crediti che il debitore, con la domanda ex art. 161 l.fall., deve analiticamente indicare quanto a consistenza e cause di prelazione e che i creditori devono approvare ex art. 177 l.fall. affinché il piano possa essere omologato. La stessa struttura del giudizio di omologazione ex art 180 l.fall. mostra che il tribunale, in caso di opposizioni, procede a un'attività istruttoria diretta ad accertare – sia pure ai limitati fini deliberativi di cui si è detto - l'esistenza, la consistenza e la natura dei crediti in riferimento ai titoli originari. E in tal senso depone il riferimento, contenuto nelle norme in parola, all'antiorità del credito e alla necessaria indicazione delle cause di prelazione, non essendo immaginabile un accertamento delle cause di prelazione che prescindendo dal titolo su cui il credito si fonda.

Ne consegue che l'accertamento dei crediti contenuto nel piano concordatario non ha valore novativo, ma ricognitivo di una realtà preesistente e che comunque, «una volta

completata, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. 14 giugno 2016, n. 12265; Cass. 18 giugno 2008, n. 16598)» (ancora Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 31659 del 04/11/2021).

Tali conclusioni valgono *a fortiori* quando il piano concordatario, pur menzionando un credito, lasci aperti i dubbi sulla sua esigibilità.

Rispetto a crediti di esistenza ed esigibilità incerta, le parti del concordato restano libere di esercitare le proprie azioni.

Il debitore, nella specie ^{Parte}, resta libero di agire per far accertare l'inesigibilità del credito che nel piano presenti le caratteristiche di incertezza prima descritte; ciò che ^{Parte} ha fatto nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Roma e conclusosi con la sentenza n. 14082 del 2025, in cui il Tribunale di Roma ha avuto cura di precisare che «l'oggetto del presente giudizio va delineato come costituito dall'accertamento negativo del diritto dei creditori convenuti di esigere il pagamento dei propri crediti, sino al relativo definitivo accertamento giudiziale, in presenza del piano concordatario omologato, con decreto del 10 luglio 2018. L'oggetto del contendere non è, in particolare, costituito dalla esistenza dei crediti dei convenuti, così che, sotto nessun profilo, possono assumere rilievo le deduzioni svolte con riguardo ai titoli costitutivi dei crediti vantati, che non devono essere esaminati nel presente procedimento».

Il creditore, dal canto suo, è libero di agire per promuovere un autonomo accertamento del credito e la eventuale condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente, senza essere tenuto, ove l'accertamento abbia esito positivo, a rispettare i tempi del piano concordatario.

Venendo al caso di specie, ciò però significa che l'azione sottesa al ricorso monitorio del ^{CP_2} ^{Parte} che egli ha insistito per coltivare a seguito dell'opposizione proposta da ^{Parte} al decreto ingiuntivo emesso, non può basarsi semplicemente sul piano concordatario, ma attinge al rapporto sottostante e al titolo negoziale che costituisce l'origine del credito, sulla cui validità ed efficacia il ^{CP_2} del resto non manca, nelle proprie difese, di dilungarsi anche nel presente giudizio per contestare l'eccezione di nullità del contratto sollevata da ^{Parte}.

8.3. Alla luce di queste premesse, il Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza.

Come già osservato, il contratto tra ^{Parte} e il CP_2 contiene una clausola compromissoria che demanda la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto al Collegio arbitrale costituito presso la Camera internazionale dell'arbitrato, della mediazione e della conciliazione di Roma ("Tutte le controversie relative all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto, nonché alla sua applicazione, che non si siano potute definire attraverso un'amichevole composizione, su richiesta di una delle parti (o di entrambe le parti), si espleterà un tentativo di conciliazione presso l'organismo di mediazione CP_3 con sede a Roma in via del Seminario, 102. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti concordano che la controversia sarà devoluta alla Camera Arbitrale Italo Estera con sede a Roma in via del Seminario n. 102, alle cui decisioni adottate in conformità del suo regolamento, entrambe le parti riconoscono, sin d'ora, efficacia risolutoria e vincolante. La nomina degli arbitri di parte dovrà essere fatta a norma dell'art. 810 C.P.C. e gli adempimenti in esso previsti potranno essere eseguiti, su richiesta della Camera Arbitrale Italo Estera con sede a Roma in via del Seminario, 102").

Si tratta di una clausola compromissoria non solo chiara nella sua portata, ma che è stata già attivata dal CP_2 al punto che il procedimento arbitrale è già in fase avanzata.

Il Collegio arbitrale ha infatti già emesso un lodo parziale, con cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della clausola sollevata da ^{Parte}; tale lodo è stato impugnato da ^{Parte} davanti alla Corte d'appello di Roma, la quale ha dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione qualificando il provvedimento quale lodo non definitivo, impugnabile solo unitamente al lodo che verrà pronunciato all'esito del giudizio arbitrale; la Corte di cassazione ha, con ordinanza n. 12600 del 12/05/2025, rigettato il ricorso per cassazione di ^{Parte}.

Ne consegue che la competenza del giudice ordinario non sussiste, dovendo essa essere declinata in favore degli arbitri ex artt. 50 e 819-ter c.p.c., come del resto osservato dalla stessa Cassazione nell'ordinanza appena citata, in risposta all'eccezione di giudicato interno sulla competenza arbitrale: la questione della competenza arbitrale deve dirsi ormai accertata «in quanto in realtà già decisa inter partes dalla ordinanza resa in udienza in data 19.04.17, con la quale il Tribunale di Roma, su eccezione di ^{Parte}, cui aveva aderito il CP_2 ha definito il giudizio RG.n. 57387/2016 pendente tra ^{Parte} e l'Ing. CP_2 dichiarando «l'incompetenza del Tribunale di Roma, attesa la competenza arbitrale prevista dal contratto inter parte in data 16.12.2013 disponendo la riassunzione del giudizio nel termine di mesi tre e la cancellazione della causa dal ruolo», nonché sull'inammissibilità del ricorso per effetto dell'adesione, a seguito di riassunzione del giudizio in sede arbitrale, da parte di ^{Parte}, la quale, anziché denegare la competenza del Collegio Arbitrale ha

provveduto alla nomina del proprio arbitro e con successiva comparsa di risposta ^{Parte} ha confermato la nomina dell'arbitro ed ha proposto al Collegio Arbitrale le proprie domande in via riconvenzionale».

A nulla rileva che il procedimento arbitrale sia stato sospeso, e quali ne siano le ragioni. Spetterà alla parte che ne abbia interesse riattivarlo, anche eventualmente in sede di riassunzione del presente giudizio.

Al riguardo, occorre ricordare che, avendo la Corte costituzionale dichiarato illegittimo l'art. 819-ter c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'art. 50 alla declinatoria di competenza in favore degli arbitri (sentenza n. 223 del 2013), la dichiarazione di incompetenza non determina l'estinzione del giudizio, ma la sua traslazione ex art. 50, secondo le regole ordinarie.

Né può affermarsi che la clausola compromissoria impedisse l'attivazione del procedimento monitorio e renda nullo *ex origine* il decreto emesso.

Come più volte osservato dalla Corte di cassazione, «la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021, cui *adde* Sez. 2, Ordinanza n. 28303 del 04/11/2024).

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere semplicemente revocato.

9. La declinatoria di competenza chiude il giudizio davanti a questo Tribunale, sicché deve procedersi alla liquidazione delle spese.

Benché il ricorso per ingiunzione fosse, per le ragioni appena illustrate, astrattamente ammissibile, la condotta tenuta dal CP_2 in sede di opposizione giustifica la sua condanna alla rifusione delle spese processuali.

Va infatti osservato che il CP_2 pur consapevole di aver attivato il procedimento arbitrale e di aver aderito all'eccezione di incompetenza già nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale di Roma citato dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 12600 del 2025, ha resistito nel presente giudizio, tentando di accreditare l'idea di un'autonoma azionabilità del proprio credito e così rendendo necessarie le difese di ^{Parte}.

L'esito complessivo della lite lo vede dunque soccombente e ne impone la condanna alla rifusione delle spese in favore di ^{Parte} nella misura indicata in dispositivo.

La liquidazione deve avvenire sulla base del DM n. 55 del 2014, aggiornato nel 2022, utilizzando per lo scaglione per le cause di valore compreso tra 1 e 2 milioni di euro, applicando i valori minimi, attesa l'assenza di istruttoria orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [...] *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 4459/2022 del 20.12.2022, emesso dal Tribunale di Bari in favore di *Controparte_2* nella causa iscritta nel R.G. al n. 1802 del 2023:

a) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale costituito presso la Camera internazionale dell'arbitrato, della mediazione e della conciliazione di Roma, assegnando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;

b) revoca il decreto opposto;

c) condanna *Controparte_2* al pagamento delle spese processuali, in favore della *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., liquidandole in complessivi euro 18.977, oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Giudice

Giovanni Maria Armone